



Procedura per le Competenze Trasversali e l'Orientamento PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro)

Com'è noto i percorsi e le Competenze Trasversali e l'Orientamento PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro), sono ormai obbligatori per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, si tratta di una delle innovazioni della legge 107/2015. *“Gli allievi degli istituti di istruzione e i partecipanti ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici sono equiparabili ai lavoratori per quanto riguarda i diritti di tutela della salute e della sicurezza”*.

Considerato che l'attività prevista si svolgerà presso le strutture universitarie e sarà erogata alle studentesse e studenti iscritti agli ultimi tre anni degli istituti secondari superiori di Messina e provincia che ne fanno richiesta, si evidenzia il quadro degli obblighi e delle responsabilità in materia di sicurezza al fine di garantire la corretta prevenzione degli studenti inseriti in questi eventi formativi, con riferimento ai percorsi di alternanza scuola lavoro, o meglio i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento “Pcto”.

L'istituzione di questo strumento trae origine dalla Legge del 28/03/2002, n. 53 mentre il 15 aprile 2005 è stato emanato il D. Lgs. n. 77, che ha appunto definito le norme generali relative ai “percorsi di alternanza scuola lavoro, o meglio i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento Pcto”, precisando che i percorsi in alternanza sono *progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica sulla base di **apposite convenzioni** con il soggetto ospitante, che si rende disponibili ad accogliere le studentesse e gli studenti per periodi di apprendimento in situazioni lavorative*, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le convenzioni quindi, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla *tutela della salute e della sicurezza*. Peraltro, il decreto di che trattasi prevede che siano presenti due **funzioni tutoriali** per la studentessa o per lo studente che opera in regime Pcto o Corsi di orientamento formativo disciplinare e interdisciplinare:

- il **docente-tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica il corretto svolgimento del percorso in alternanza;
- il **tutor formativo esterno**, (docenti referenti del Dipartimento, Responsabili della Attività Didattica o di ricerca in Laboratorio RADRL), designato dall'Università e dal Dipartimento che si è reso disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi.

Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo. Nel decreto non sono riportate indicazioni specifiche in merito ai percorsi formativi necessari per poter essere designati tutor, ma ovviamente è opportuno che tali figure siano adeguatamente formate sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e contenutistici dell'attività di alternanza, ivi compresi gli aspetti inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro.

Agli studenti in regime di *alternanza scuola lavoro* deve essere garantita la **sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle Aziende Sanitarie Locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. La visita medica dovrebbe avere una validità estesa a

tutta la durata del percorso di alternanza e consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio. Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del testo unico della sicurezza, come ad esempio l'eventuale accesso a laboratori di didattica e ricerca di varia natura, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.

Relativamente alla tutela della studentessa o dello studente che opera in Pcto o nei Corsi di orientamento formativo disciplinare e interdisciplinare, per quanto concerne gli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro, si precisa che essi **sono equiparati ai lavoratori**, essendo soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento promossi al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. La studentessa e lo studente che opera in Pcto o nei Corsi di orientamento formativo disciplinare e interdisciplinare è parificato a tutti gli effetti a un lavoratore.

Il D.M. 3/11/2017 n. 195, *Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro* (Corsi di orientamento formativo disciplinare e interdisciplinare) e le successive Linee Guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, precisano che gli studenti impegnati nei percorsi in regime Pcto *devono ricevere preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale* in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2 del medesimo decreto legislativo. *Questa formazione deve essere certificata e riconosciuta a tutti gli effetti e integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante* a cura dei tutor formativi esterni, (docenti referenti del Dipartimento, Responsabili della Attività Didattica o di ricerca in Laboratorio RADRL). *La "formazione generale" spetta all'istituzione scolastica mentre la "formazione specifica" spetta all'Università.* In ogni caso è compito del soggetto ospitante verificare l'attestazione della formazione della studentessa o dello studente. Si fa presente inoltre, che il soggetto ospitante (attraverso i docenti referenti del Dipartimento, Responsabili della Attività Didattica o di ricerca in Laboratorio RADRL), deve altresì provvedere a fornire allo studente l'informazione, ex art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008, in merito alla propria organizzazione per la salute e la sicurezza e le disposizioni da attuare in caso di emergenza, nonché l'eventuale addestramento, qualora previsto, di attrezzature, macchine, sostanze e dispositivi di protezione individuali (DPI).

Gli studenti impegnati in Pcto (Corsi di orientamento formativo disciplinare e interdisciplinare), in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, **devono essere assicurati presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e devono essere coperti da un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi**, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Si precisa inoltre che l'obbligo della denuncia dell'eventuale infortunio ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia stabilito diversamente in ambito convenzionale.

Un ulteriore aspetto da valutare è la gestione della sicurezza per le eventuali **studentesse o studenti disabili** operanti in Pcto (Corsi di orientamento formativo disciplinare e interdisciplinare). Spetta all'istituto scolastico valutare l'opportunità dell'inserimento dello studente disabile in uno specifico contesto lavorativo, suggerendo al soggetto ospitante le modalità operative affinché ciò avvenga in sicurezza. Inoltre, il soggetto ospitante deve essere adeguatamente informato dall'Istituto scolastico, in accordo con i genitori (o i soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza legale) dello studente minore, su eventuali condizioni di salute dello studente che richiedono la somministrazione di farmaci salvavita.

Da quanto appena esposto è chiaro che le responsabilità in materia salute e sicurezza sono ripartite tra l'istituzione scolastica, nella figura del **dirigente scolastico** nonché del **docente tutor interno** e l'università, nella figura del datore di lavoro della struttura ospitante, del **tutor formativo esterno** (docenti referenti del Dipartimento, Responsabili della Attività Didattica o di ricerca in Laboratorio RADRL), ma anche del **Dirigente e del Preposto** per il mancato adempimento degli obblighi di sorveglianza e supervisione (art. 18 e 19 D. Lgs. n. 81/2008).